DECRETO DEL DIRIGENTE
n. 94 del 11 aprile 2022

OGGETTO: **P.F. SFA – Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione – Deroga al divieto di movimentazione di piante specificate all'interno di aree delimitate per la presenza del tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis) nella Regione Marche - Anno 2022**

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la Legge regionale 14 gennaio 1997 n. 9 e s.m.i. 'Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)';

PRESO ATTO che l'art. 25, comma 5 della richiamata Legge regionale 14.01.1997 n. 9 e s.m.i. assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale ed i relativi compiti di cui alla L. r. 16.01.1995 n. 11;

VISTO il Decreto del Direttore dell'ASSAM n. 241 del 28.12.2018 "Riorganizzazione amministrativa A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 647 del 24.05.2021 (Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle funzioni della P.F. "Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia" presso l'ASSAM);

DECRETA

1. Di autorizzare la movimentazione di n. 20 piante di *Acer palmatum* e n. 2 piante di *Acer rubrum* (identificate come da elenco inserito nel DDT n. 444/DV1 già nella disponibilità dell'Operatore Professionale) del 28.02.2022 in possesso dell'O.P.) dal centro aziendale dell'Operatore Professionale (O.P.) identificato con codice RUOP IT-11-0648, purchè le stesse rimangano all'interno dell'area delimitata in cui ricade il sito di produzione dell'O.P., raggiungano direttamente l'utilizzatore finale prima dell'inizio del volo dell'O.N. *Anoplophora glabripennis* (di seguito ALB) e non siano messe a dimora all'interno di un'area infestata*;*
2. Di stabilire la data massima per la movimentazione, coincidente con il presunto inizio del volo dell'O.N. *Anoplophora glabripennis,* nel giorno 01.05.2022;
3. Che l'O.P. rediga e tenga a disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale un elenco delle piante autorizzate alla movimentazione ai sensi del presente decreto comprensivo della data di spostamento, del sito di destinazione delle piante e delle generalità dell'acquirente;
4. di comunicare il presento atto all'O.P. identificato con codice RUOP IT-11-0648.

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente atto si applica la Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento(UE) 2017/625.
- Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento e del Consiglio relativo a misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento n. 2016/2031;
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *A. glabripennis* (Motschulsky);
- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1730 del 27.12.2013 di approvazione del piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto nelle Marche;
- Decreto Direttore ASSAM n. 91/DIRA del 31.01.2017 avente ad oggetto 'D.lgs.214/05 - Procedure fitosanitarie per spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per A. glabripennis Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa - Anno 2017';
- Decreto del Dirigente ASSAM n.6 del 28.01.2022 avente per oggetto "P.F. SFA – Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione – Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis) nella Regione Marche - Revoca del D.D. ASSAM n.165 del 01.07.2021 - Anno 2022"

Motivazione

La vigilanza e l'applicazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali rientra tra le competenze fondamentali del Serizio Fitosanitario Regionale elencate nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (D.Lgs.).

L' organismo nocivo *A. glabripennis*, comunemente denominato tarlo asiatico del fusto, è tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione inclusi nell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione. Inoltre il citato organismo nocivo è riportato nella lista degli organismi nocivi prioritari di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/1702 ed ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/2031 (articolo 27) è prevista, in caso di conferma della sua presenza in un delimitato territorio dell'UE, l'adozione di un piano di azione recante misure per l'eradicazione dell'organismo nocivo rinvenuto. Le misure fitosanitarie per l'eradicazione ed il contrasto alla diffusione di *A. glabripennis* nell'UE devono essere conformi alle disposizioni della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *A. glabripennis* (Motschulsky).

Nel mese di agosto 2013 il Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Marche (SFR) ha riscontrato la presenza di vegetali infestati da *A. glabripennis* nel comune di Grottazzolina (FM), con la presenza di

adulti del medesimo organismo nocivo. Il Servizio ha provveduto, con D.D.ASSAM n. 601/DET del 20.08.2013, alla definizione di un' e alla disposizione di misure fitosanitarie conformi a quelle adottate dalle Regioni italiane in cui era già stata segnalata la presenza di *A. glabripennis*.

Successivamente la Regione Marche, con D.G.R. n. 1730 del 27.12.2013, ha approvato il piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto nelle Marche. La medesima deliberazione ha adottato misure fitosanitarie per l'eradicazione di *A. glabripennis* dal territorio marchigiano e ha previsto che il SFR possa disporre misure diverse da quelle indicate nel piano d'azione, alla luce di eventuali nuove acquisizioni tecnico-scientifiche.

La definizione delle aree delimitate per la presenza di *A. glabripennis* è stata da ultimo individuata, a seguito dei monitoraggi territoriali e delle attività di sorveglianza, con Decreto del Dirigente ASSAM n.6 del 28.01.2022 e la visualizzazione on-line delle suddette aree delimitate è disponibile sul sito http://www.tarloasiatico.marche.it/it/.

Il SFR inoltre, con decreto del Direttore ASSAM n. 91/DIRA del 31.01.2017, ha stabilito procedure fitosanitarie per lo spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa.

Nell'ambito delle attività di vigilanza fitosanitaria territoriale e di controllo degli OO.PP., come risulta dal Verbale di Sopralluogo n. 10 PG/MC/2022 del 03.03.2022 sono pervenute al centro aziendale dell'O.P. Soc. Agr. Torresi Garden srl di Torresi Giampiero (IT-11-0648), situato in Via S.S. 485 m 5+400 Nel comune di Civitanova Marche (MC), area delimitata per l'O.N. ALB, n. 20 piante di *Acer palmatum* e n. 2 piante di *Acer rubrum,* con DDT n. 444/DV1 del 28.02.2022 corredate di regolare passaporto.

Poiché l'ingresso delle piante in area delimitata è avvenuto nel periodo di non volo dell'insetto, considerando che ad ispezione visiva le suddette piante non presentano sintomi di attacco di ALB e non essendo ancora iniziato il periodo di volo dell'insetto, le stesse sono considerate vegetali privi di rischio fitosanitario fino all'inizio del periodo di volo dell'O.N. pur sussistendo l'obbligo di passaporto ai fini della movimentazione di dette piante o in alternativa il divieto di movimentazione delle stesse, la Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015 prescrive la prevenzione di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata. In base a tale disposizione, valutata l'assenza di rischio fitosanitario, può essere ammesso uno spostamento all'interno della medesima area delimitata purchè lo stesso sia eseguito prima dell'inizio del volo e le piante non siano destinate ad essere messe a dimora all'interno di un'area infestata.

Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:

1. 1. Di autorizzare la movimentazione di n. 20 piante di *Acer palmatum* e n. 2 piante di *Acer rubrum* (identificate come da elenco inserito nel DDT n. 444/DV1 già nella disponibilità dell'Operatore Professionale) del 28.02.2022 in possesso dell'O.P.) dal centro aziendale dell'Operatore Professionale (O.P.) identificato con codice RUOP IT-11-0648, purchè le stesse rimangano all'interno dell'area delimitata in cui ricade il sito di produzione dell'O.P. e raggiungano direttamente l'utilizzatore finale prima dell'inizio del volo dell'O.N. *Anoplophora glabripennis* (di seguito ALB) e non siano messe a dimora all'interno di un'area infestata*;*
2. Di stabilire la data massima per la movimentazione, coincidente con il presunto inizio del volo dell'O.N. *Anoplophora glabripennis,* nel giorno 01.05.2022;
3. Che l'O.P. rediga e tenga a disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale un elenco delle piante autorizzate alla movimentazione ai sensi del presente decreto comprensivo della data di spostamento, del sito di destinazione delle piante e delle generalità dell'acquirente;

4. di comunicare il presento atto all'O.P. identificato con codice RUOP IT-11-0648.

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente atto si applica la Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(*Dott. Sandro Nardi*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(nessun allegato)